



COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
Ufficio del Sindaco
TEL. 079/7039023

PROT. N. 3546

OGGETTO: ORDINANZA N. 19 DEL 04.05.2020.

IL SINDACO

- **VISTI** i DPCM n.6 del 23.02.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. N. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **VISTO** il D.L. n. 18 del 17.03.2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 22.03.2020;
- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna dalla nr.5 alla nr. 19 del 13.04.2020;
- **VISTO** il D.L. n. 19 del 25.03.2020;
- **VISTO** il DPCM del 02.04.2020;
- **VISTO il DPCM del 26.04.2020;**
- **Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna nr. 20 del 02.05.2020;
- **Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna nr. 21 del 03.05.2020;
- **Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- **Tenuto conto** dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e dell'evolversi della situazione a livello regionale;
- **TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- **DATO ATTO** che i richiamati DPCM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **CONSIDERATO** che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone "Il Sindaco quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- **RICHIAMATA** la legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale competenza in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- **RICHIAMATE** le ordinanze n. 07 del 12.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 10 del 17.03.2020, n. 12 del 21.03.2020, n. 13 del 24.03.2020, n. 14 del 31.03.2020, n. 15 del 01.04.2020, n. 16 del 03.04.2020;
- **VISTA** l'adozione del protocollo operativo di protezione civile contenente misure di soccorso alla popolazione;

ORDINA

- **CHE a partire dal giorno 04 MAGGIO 2020 e fino al 17 MAGGIO 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto, per le motivazioni di cui in premessa:**
 1. L'apertura del parco con impianto ciclo-pedonale posta all'ingresso dell'abitato allo scopo di consentire lo svolgimento individuale ovvero con accompagnatore per i minori o persone non completamente autosufficienti di attività motoria all'aperto in luogo pubblico a piedi e in bicicletta con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per ogni tipologia di attività, e di attività sportiva con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.
 2. L'apertura dell'impianto sportivo Manchinu con l'esclusivo utilizzo della pista di atletica per lo svolgimento individuale con accompagnatore per i minori o persone non completamente autosufficienti di attività motoria con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per ogni tipologia di attività, e di attività sportiva con obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.
 3. Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto e di vietare l'accesso alle aree attrezzate per il suddetto scopo, di seguito specificate:
 - area attrezzata insistente all'interno del parco con impianto ciclo-pedonale;
 - parco urbano della musica.
 4. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
 5. E' fatto obbligo di limitare, durante l'arco della giornata, l'accesso all'interno dei locali degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. **POTRÀ EFFETTUARE LA SPESA UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE PER UNA SOLA VOLTA AL GIORNO.**

6. E' fatto obbligo l'utilizzo di guanti monouso e mascherine, considerata la relativa disponibilità e reperibilità sul mercato dei suddetti dispositivi, all'interno degli edifici erogatori di servizi pubblici (Comune, Poste, Banche, altro), di ogni altro luogo chiuso di qualunque dimensione e tipologia, nelle dimore o altro luogo chiuso di terzi, all'interno dell'abitacolo di automobili, esclusivamente in presenza di più persone ed, in generale, in tutti i luoghi anche esterni nei quali si configuri incontro ravvicinato di più persone, quali le file d'attesa, fermo restando il rispetto delle altre misure di prevenzione di carattere generale; in caso di indisponibilità è fatto comunque obbligo di coprirsi naso e bocca, in modo da ridurre i rischi di contagio da Coronavirus. Gli esercenti sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto dall'ordinanza.
7. E' consentita la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneto ed ortofrutticoli, in genere, e lo spostamento del conduttore del fondo e dei familiari conviventi, purché muniti di autocertificazione attestante il possesso di una superficie produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.
8. E' consentito il mercato settimanale nella giornata del giovedì per la sola vendita di generi alimentari con rispetto in ogni caso del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Di dislocare gli ambulanti con postazione fissa nei seguenti tre siti:
Piazza del Popolo n. 3 postazioni;
Piazza Fonte Nuova n. 1 postazione.
E' fatto obbligo agli esercenti di far osservare le prescrizioni contenute nella presente ordinanza allo scopo di evitare assembramenti di persone.
9. Di svolgere la vendita itinerante di generi alimentari nel rispetto in ogni caso di divieti di assembramento e rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. L'apertura del Cimitero Comunale nel rispetto del seguente calendario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:00 alle 12:00. Per le cerimonie funebri è consentita l'esclusiva partecipazione di congiunti fino ad un massimo di quindici persone indossando mascherine protettive.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con le sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 19 del 25.03.2020.

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, Comando Stazione Forestale di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede-alla locale Compagnia Barracellare.-

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda www.comune.berchidda.ot.it.

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio del Comune, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 37 del CDS e secondo le modalità di cui all'articolo n. 74 del relativo regolamento di esecuzione. In via alternativa, entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al TAR di Cagliari.

Berchidda, 04.05.2020

IL SINDACO
Prof. Andrea NIEDDU

